



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2008

Limiti e forme dell'esercizio del diritto di sciopero
da parte dei magistrati dell'ordine giudiziario e dei magistrati
della Giustizia militare e delle magistrature amministrative

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ordinamento italiano i magistrati ordinari, militari ed amministrativi, a differenza degli altri Paesi, sono dei semplici impiegati civili dello Stato con statuto giuridico speciale e con statuto economico privilegiato. Il fatto che essi indagano, intercettano, privano le persone della loro libertà, siano «irresponsabili», promuovano ed esercitino l'azione penale come e quando a loro piaccia, ed emettano sentenze anche per riscrivere la Storia o sulla base di pregiudizi politici e morali ed anche a scopi politici perfino di carattere «sovversivo», nulla toglie che essi sono dei dipendenti salariati dallo Stato e debba quindi essere riconosciuto loro il diritto di sciopero come a tutti i lavoratori subordinati. Questo diritto è stato loro riconosciuto, dopo il settennato

presidenziale 1985-1992, senza limiti e senza condizioni. Ai tentativi di applicare loro l'articolo 40 della Costituzione che recita: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano», la loro potente lobby politico-sindacale di carattere semieversivo, detta Associazione nazionale magistrati, oggi presieduta dal magistrato della famosa famiglia di produttori di tonno dottor Palmera, la magistratura ha reagito con minacce, intimidazioni, arresti e condanne.

Sembra che ormai, caduto il prestigio e la credibilità dei magistrati ordinari ai minimi storici, forse è possibile applicare l'articolo 40 della Costituzione anche a loro.

A tal fine presento questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma generale)

1. I magistrati ordinari, militari e amministrativi hanno il diritto di scioperare nei limiti e alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Ammissibilità e modalità)

1. Lo sciopero è ammesso esclusivamente per sostenere la propria parte in trattative sindacali o per esercitare pressioni per la conclusione e l'esecuzione degli accordi.

2. L'esercizio del diritto di sciopero comprende il diritto di tenere assemblee private e pubbliche anche nei locali degli uffici giudiziario di occupare gli stessi e di organizzare e svolgere manifestazioni in piazza e nelle strade anche con l'uso della violenza a bassa intensità. A fini di pressione sindacale possono occuparsi sedi stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali allo scopo di impedire la circolazione di mezzi gommati, ferroviari e tranviari, l'approdo e la portanza di mezzi nautici ed anche l'atterraggio e il decollo in caso di emergenza. I reati eventualmente compiuti non sono punibili né costituiscono illecito disciplinare. I titolari di uffici del pubblico ministero possono portare le armi in loro dotazione.

Art. 3.

(Limiti)

1. Il diritto di sciopero può essere esercitato solo nei casi previsti dall'articolo 2.

2. Fuori dei casi sopra previsti l'astensione dal lavoro da parte dei magistrati costituisce reato punibile con la reclusione da cinque a dieci anni, cui non è applicabile nessuna attenuante, e che comporta la decadenza dall'impiego e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. Al reato di cui al comma precedente si applicano come obbligatorie le misure di cautela personale esclusivamente in uno stabilimento penitenziario normale.

Art. 4.

(Mancata promozione e ritardato esercizio dell'azione penale)

1. La mancata promozione o il ritardato esercizio dell'azione penale in relazione ai reati previsti dalla presente legge costituiscono reato di attentato contro la Costituzione previsto dall'articolo 283 del codice penale.

Art. 5.

(Compensazioni)

1. In compensazione della cessazione dell'ammissibilità dello sciopero non per motivi sindacali ed anche contro il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica è previsto:

a) al presidente delle Associazione nazionale magistrati e al segretario della stessa è attribuita la qualifica di procuratore generale e di presidente di sezione della Corte di cassazione;

b) gli stipendi, le indennità, le missioni e le pensioni dei magistrati ordinari sono

quintuplicati con decorrenza dal 1° gennaio 2008: alle nuove e maggiori spese si fa fronte con una riduzione degli stanziamenti previsti nei bilanci del Ministero dell'interno, e del Ministero della difesa e nei bilanci dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, rispettivamente per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo della polizia penitenziaria;

c) gli stipendi, le indennità, le missioni e le pensioni dei magistrati ordinari sono esenti da ogni imposta e tributo presente e futuro e non devono essere computati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. In deroga alle leggi e ai regolamenti possono essere liberamente versati in conti anche cifrati all'estero;

d) la settimana lavorativa è ridotta a quattro giorni e le ferie sono aumentate a centoventi giorni.

